

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 514,34, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata della voce di costo "commissioni rete distributiva", al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'intervenuta cessione del contratto in favore di una "società veicolo", che ha elaborato il conteggio estintivo; 2) quanto alle commissioni rete distributiva, l'infondatezza della pretesa del ricorrente dal momento che il contratto disciplina espressamente le modalità di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata, modalità che sono state accettate dal ricorrente: in particolare il contratto prevede la retrocessione per il 60% della commissione rete di distribuzione, stante il carattere up-front del restante 40%; 3) la presenza di un "mero errore materiale" nell'operazione di stampa del "Piano annuale di rimborso" in ragione del quale in corrispondenza della rata di estinzione del finanziamento è stato indicato l'importo, leggermente inferiore, relativo alla rata successiva: in ogni caso l'esiguità della differenza sussistente tra la somma riconosciuta e quella indicata nel Piano in corrispondenza della rata di estinzione, tale da non meritare "tutela giuridica" anche considerando che il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente non svolge alcuna domanda tesa ad ottenere il rimborso di tale differenza, insistendo invece per l'applicazione del pro rata. Chiedeva pertanto al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

1) L'intermediario, benché non abbia eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deduce che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, stipulato inizialmente con l'odierna resistente, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ad una "società veicolo", la quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo da cui trae origine l'indebito fatto valere dal ricorrente.

Sul punto, questo Collegio ha ritenuto che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (cfr. Collegio di Palermo, Decisione 26031/18).

Nella fattispecie, ad avviso del Collegio, le corpose difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente sono logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si sia spogliato della titolarità del rapporto.

2) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 25/05/2013, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo, della conforme quietanza liberatoria; risulta agli atti, altresì, il piano di rimborso prodotto dall’intermediario.

In merito alla tipologia di contratto questo Collegio, in applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nell’ambito della decisione n. 10003/16, ha avuto modo di chiarire, in molteplici occasioni, che: le previsioni di cui al piano annuale di rimborso sono applicabili qualora lo stesso sia sottoscritto dal ricorrente o da questo prodotto in atti; il rimborso dei diversi oneri deve corrispondere a quanto previsto dal piano con riferimento alla rata di estinzione.

Nel caso che ci occupa, in particolare, il piano annuale di rimborso risulta allegato e debitamente sottoscritto dal ricorrente.

A fronte di una estinzione avvenuta alla rata n. 48, l’abbuono di cui al conteggio estintivo pari ad € 968,28 corrisponde alla somma rimborsabile, secondo il “piano di rimborso” in coincidenza della rata n. 49; residuerebbe, pertanto, da rimborsare l’importo di € 25,22, pari alla differenza tra quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 968,28) e quanto dovuto secondo il “piano annuale” in corrispondenza della rata n. 48 (€ 993,50).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, la differenza tra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso può essere riconosciuta dal Collegio ABF solo se espressamente richiesta dal ricorrente; non risulta che quest'ultimo abbia una domanda in tal senso.

Nella fattispecie, il Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: commissioni rete distributiva (40%), per € 645,48.

La domanda, però, può essere accolta entro i limiti della domanda, per € 514,34.

3) Il Collegio, pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 514,34.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 514,34.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI